



Agenzia per la Coesione Territoriale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito anche "Agenzia" o "ACT");

VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'ACT;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune ed in particolare gli artt. 50 e 51;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 2 marzo 2023, registrato in data 27 marzo 2023 dalla Corte dei Conti al n. 874, con il quale il dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area programmi e procedure dell'Agenzia, è stato nominato Direttore Generale facente funzioni dell'Agenzia per la coesione territoriale, fino alla data di cessazione delle attività della medesima Agenzia;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno



degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

VISTO, altresì, il comma 65-quater dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19. Agli oneri derivanti dal comma 65-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il DPCM 24 settembre 2020, recante Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

TENUTO CONTO dell'Allegato 2 al summenzionato DPCM 24 settembre 2020, in cui è riportato il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

VISTA la nota prot. n. 47376 del 24 marzo 2022, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE ha proposto l'attribuzione delle risorse del citato Fondo, direttamente in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, con accreditamento sul relativo fondo di tesoreria ai fini del successivo trasferimento ai soggetti beneficiari;

VISTA la nota prot. n. 6120 del 25 marzo 2022, con cui l'Agenzia ha confermato la condivisione della procedura di cui alla citata nota del 24 marzo 2022, richiedendo contestualmente i conseguenti provvedimenti contabili;

DATO ATTO che le risorse, di cui al citato Fondo, iscritte al capitolo 8004 – u.d.v. – 20.01 del Ministero dell'economia e finanze, denominato "*Somma da trasferire all'Agenzia*" e trasferite, alla data del presente decreto, sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia n. 319659 intestato all'Agenzia ammontano ad euro 168.000.000,00;

RITENUTO di provvedere al trasferimento per gli importi a favore dei beneficiari di cui all'Allegato 2 che, alla data del presente decreto abbiano utilizzato interamente le risorse della



prima annualità come risultante dai dati di monitoraggio, per l'importo massimo complessivo di 70.000.000,00 di euro, relativi alla seconda annualità (2021), in unica soluzione;

DECRETA

- 1) L'allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020 citato nelle premesse, contenente l'elenco dei Comuni assegnatari delle risorse del Fondo e l'ammontare delle risorse assegnate, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) È disposto il trasferimento della somma impegnata, pari ad un importo massimo di euro 70.000.000,00, relativo alla seconda annualità (2021), in favore dei Comuni indicati nell'Allegato 2 citato che, alla data del presente decreto hanno utilizzato interamente le risorse relative alla prima annualità;
- 3) Il trasferimento è disposto sui pertinenti conti unici di tesoreria, a valere sui fondi trasferiti sul fondo di tesoreria unico presso la Banca d'Italia n. 319659, intestato all'Agenzia per la coesione territoriale.

Data, 10³ APR. 2023

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Riccardo Monaco